



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62/41 DEL 27.12.2005

Oggetto: Finanziamento straordinario per interventi aventi carattere di urgenza e inderogabilità (art. 11 L.R. n. 8/1999) U.P.B. S 12.076 capitolo 12255 Esercizio finanziario anno 2005

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce alla Giunta Regionale che l'art. 11 della L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 prevede l'erogazione ai Comuni di finanziamenti straordinari per esigenze di particolare urgenza e inderogabilità alle quali non riuscissero a far fronte con le risorse ordinarie, destinando a tale scopo una somma non inferiore a 2.550.000 euro.

L'Assessore ritiene necessario procedere al finanziamento straordinario delle richieste presentate dai Comuni, integrando i criteri già definiti con la deliberazione 24/35 del 27.05.2004, tenendo conto degli impegni assunti con il protocollo d'intesa tra l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'ANCI Sardegna con il quale vengono regolamentati i rapporti tra Aziende USL e Comuni relativi alle prestazioni sociosanitarie, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 52/12 del 15.12.2004.

Le richieste di finanziamento straordinario presentate dai Comuni nel corso dell'anno sulla base delle disposizioni dell'art. 11 della LR 8/99, riguardano:

- a) oneri straordinari connessi all'affidamento di minori disposto in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di anziani in particolari condizioni di necessità;
- b) sopraggiunte esigenze inerenti sussidi e servizi previsti da specifiche leggi regionali in favore di persone con determinate patologie (LR 27/83; LR 11/85; LR 20/97; LR 12/85 art. 92; LR 6/95 art. 56);
- c) sopraggiunte esigenze derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 1, lettera f) della L.R. n. 9/2004 inerenti provvidenze in favore di cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;
- d) liquidazione degli oneri derivanti dalla compartecipazione degli enti locali ai costi dell'accoglienza di persone con disabilità, non autosufficienti e con patologie croniche in strutture a carattere sociosanitario, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa tra l'Assessorato e l'ANCI Sardegna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 52/12 del 15.12.2004.

L'Assessore riferisce che l'esigenza di comprendere tra gli interventi straordinari le provvidenze in favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna scaturisce dalla sottostimata previsione di spesa conseguente alle disposizioni contenute nella LR 9/04.



Le richieste di intervento straordinario di cui ai punti a) e d) sono finanziate in misura non superiore al 80% del costo documentato dell'intervento, compatibilmente con l'ammontare delle risorse disponibili.

Sono escluse dal finanziamento di cui ai precedenti punti a) b) e c) le spese inerenti esigenze non sopraggiunte e non straordinarie, ovvero prevedibili al momento della predisposizione del piano socio assistenziale, anche sulla base dell'esperienza storica.

Le richieste di finanziamento sono corredate della certificazione attestante gli impegni assunti dal Comune e le spese sostenute nel corso dell'anno, con la precisazione delle priorità assistenziali individuate, nonché dalla dichiarazione dell'impossibilità a far fronte alle esigenze straordinarie sopraggiunte con le risorse disponibili. Le richieste riferite alla copertura degli oneri derivanti dalla compartecipazione ai costi di accoglienza di cittadini in strutture a carattere sociosanitario di cui alla lettera d) sono accompagnate dal verbale di valutazione multidimensionale redatto dall'Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.) dell'Azienda USL, come previsto dall'art. 3 del Protocollo d'intesa tra l'Assessorato e l'ANCI Sardegna.

I Comuni beneficiari dell'intervento straordinario dovranno eventualmente integrare la documentazione già presentata entro 30 giorni dall'approvazione della presente delibera.

La Giunta Regionale udita la relazione dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere di legittimità del Direttore Generale

DELIBERA

- 1 Di approvare il finanziamento straordinario delle richieste presentate dai Comuni per interventi aventi carattere di urgenza e inderogabilità, destinando una somma non inferiore a € 1.000.000 per la liquidazione degli oneri derivanti dalla compartecipazione degli enti locali ai costi dell'accoglienza di persone con disabilità, non autosufficienti e con patologie croniche in strutture a carattere sociosanitario.
- 2 Di finanziare gli interventi relativi alle seguenti tipologie:
 - a) oneri straordinari connessi all'affidamento di minori o di anziani disposto in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) sopraggiunte esigenze inerenti sussidi e servizi previsti da specifiche leggi regionali in favore di persone con determinate patologie (LR 27/83; LR 11/85; LR 20/97; LR 12/85 art. 92; LR 6/95 art. 56);
 - c) sopraggiunte esigenze derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 1, lettera f) della L.R. n. 9/2004 inerenti provvidenze in favore di cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;
 - d) liquidazione degli oneri derivanti dalla compartecipazione degli enti locali ai costi dell'accoglienza di persone con disabilità, non autosufficienti e con patologie croniche in strutture a carattere sociosanitario, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa tra



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62/41
DEL 27.12.2005

l'Assessorato e l'ANCI Sardegna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 52/12 del 15.12.2004.

- 3 Le richieste di intervento straordinario di cui ai punti a) e d) sono finanziate in misura non superiore al 80% del costo documentato dell'intervento.
- 4 Le spese derivanti dall'attuazione della presente delibera graveranno sullo stanziamento della UPB S 12.076 – capitolo 12255 del Bilancio Regionale 2005.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru